



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Giudice

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32181** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. **64582** dell'agente contabile **LORETI ROMEO** – agente interno della riscossione delle entrate afferenti le tariffe del “trasporto sociale del Comune di Casalserugo (PD) per il periodo 1.1.2017-31.12.2017, depositato il 13 settembre 2019

Vista la relazione n. **400/2024** del 3.9.2024 del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'agente contabile in data 15 dicembre 2024;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025, celebrata con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, il giudice relatore, Cons. Roberto

Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n.400/2024 del 03.9.2024**, il magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 64582** - reso da LORETI ROMEO quale agente interno della riscossione delle entrate afferenti alle tariffe del “trasporto sociale del Comune di Casalserugo (PD)” per l’esercizio 2017 (1.1.2017-31.12.2017), depositato il 13 settembre 2019 - dopo aver riepilogato l’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

- il conto, redatto su mod 21 del DPR 196/1994, portava la sottoscrizione dell’agente in data 3 gennaio 2018 e, in data 29 gennaio 2018, anche il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario; esponeva riscossioni per complessivi euro 1.295,00,00 e versamenti per pari importo, avvenuti a cadenza mensile. Tuttavia, l’ultimo versamento, relativo alle riscossioni del mese di dicembre, risultava effettuato in data 3 gennaio 2018 (quietanza n. 27), oltre il termine della gestione. Il conto, pertanto, al 31.12.2017 non chiudeva in pareggio, riportando una giacenza di cassa di euro 115,00 che non era stata evidenziata con scrittura di quadratura riportante i dati del successivo versamento. All’atto della resa, non erano stati allegati al conto il provvedimento di approvazione del conto, né la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.

- nel corso di istruttoria condotta su altro conto depositato dall’Ente, il n. 64593 (oggetto di separata relazione, n. 398/24), era emersa la coincidenza tra le scritture di quest’ultimo, relativo alla medesima gestione per il periodo

1.1.2017/31.3.2017, ma reso da altro agente (Maria Antonietta Francescon), con quelle relative ai primi tre mesi dell'esercizio del conto in esame: medesimi erano i numeri di ricevuta, gli importi riscossi e i numeri delle quietanze di riversamento in Tesoreria

- infine, nel corso dell'istruttoria l'Ente aveva comunicato di non poter produrre la documentazione richiesta relativa alle ricevute di riscossione, alle quietanze di versamento in Tesoreria comunale, dei verbali di passaggio di consegne tra agente cessante e agente subentrante, dei provvedimenti di approvazione dei conti e delle relazioni dell'Organo di controllo interno ex art. 139/2, stante la risalenza nel tempo dei conti in questione e la successione di diversi responsabili del servizio.

2. Evidenziata la sostanziale sovrapposibilità del conto in esame con quello avente ad oggetto la medesima gestione, presentato dall'agente Maria Antonietta Francescon per il primo trimestre 2017, e riscontrato che la numerazione delle successive ricevute di riscossione aveva natura progressiva, deduceva il magistrato istruttore che o l'agente LORETI era subentrato nella gestione durante l'esercizio - mancava però il passaggio delle consegne e, in ogni caso, il conto reso dall'agente subentrante non avrebbe potuto inglobare i fatti di gestione dell'agente cessato - oppure che l'agente Francescon aveva operato quale agente secondario o fiduciario (nel qual caso, comunque, il conto reso dalla stessa avrebbe dovuto essere posto a corredo di quello dell'agente Loreti), risultando in questo secondo caso la violazione dell'art.192 o, in alternativa, dell'art.188 reg. cont.st..

Inoltre, poiché il conto relativo all'esercizio 2016 (conto n. 55628, reso dall'agente Mandolaro Chiara, depositato il 9 agosto 2017) chiudeva con una

giacenza di cassa di euro 145,00, si riscontrava l'esistenza di ulteriore irregolarità per il fatto che - stante anche l'assenza di un verbale di consegna - l'importo risultava riversato in solo in data 13 gennaio 2017 e il riversamento non costituiva scrittura di apertura del conto, come avrebbe dovuto.

Quanto, poi, alla verifica della regolarità dei fatti di gestione, non era stato possibile appurare la correttezza delle modalità di gestione (esistenza di un registro di cassa, modalità di rilascio e forma delle ricevute di riscossione, rendicontazioni periodiche, ecc.) né la periodicità e tempestività dei versamenti in Tesoreria (avvenuti con cadenza mensile), dal momento che il regolamento di contabilità reperibile dal sito istituzionale dell'ente è stato approvato successivamente all'esercizio di riferimento (con DCC n. 48/22) e, comunque, non contiene analitica regolamentazione dell'attività di riscossione.

Per quanto poi la consultazione dei documenti reperibili nel sito istituzionale dell'ente avesse consentito di verificare che i conti degli agenti contabili interni del Comune di Casalserugo erano stati presi in considerazione nella redazione del rendiconto 2017, il conto in esame risultava tardivamente depositato il 13 settembre 2019, oltre il termine di 60 gg dall'approvazione del rendiconto (13 agosto 2018), mentre, al contempo, l'assenza della relazione dell'organo interno non consentiva di cogliere alcun elemento ulteriore in ordine alla sua regolarità.

Stante la ricorrenza di plurimi profili di irregolarità il magistrato istruttore del conto concludeva per la declaratoria di irregolarità senza discarico per l'agente, nonché di condanna del medesimo in caso di mancato

raggiungimento della prova, nel corso del giudizio, dell'avvenuto riversamento del riscosso.

3. Con memoria del 15.12.2024 l'agente contabile trasmetteva la documentazione attestante le riscossione ed il versamento dell'importo di euro 1.295,00 e la deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 20 maggio 2017, con la quale egli era stato nominato agente contabile a far data dall'1.6.2017, in subentro alla collega Francescon cessata il 31.05.2017, mentre la collega Mandolaro Chiara aveva svolto la funzione di agente contabile nei periodi di assenza sua e della collega Francescon, come si evinceva dalla medesima deliberazione di Giunta Comunale.

L'agente contabile evidenziava di aver provveduto a redigere il modello 21 per l'intero periodo 1.1.2017-31.12.2017, su esplicita indicazione e richiesta del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Casalserugo, che sullo stesso vi aveva apposto il visto di regolarità, stante il protrarsi dell'assenza dal servizio della collega Francescon Maria Antonietta.

4. All'udienza odierna, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero, tenuto conto della natura delle irregolarità contestate e degli orientamenti in merito della giurisprudenza contabile, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e per il non discarico dell'agente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate nella gestione sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale, che hanno trovato conferma nelle stesse deduzioni difensive dell'agente contabile, non è possibile procedersi all'approvazione del conto ed al discarico dell'agente, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.

6. In primo luogo, come indicato dallo stesso agente anche mediante allegazioni documentali, si è verificata nel caso di specie una successione di agenti nella gestione nel corso dell'esercizio 2017, della quale non è stato dato atto a livello contabile, essendosi di fatto verificata una "confusione di gestione" tra gli agenti effettivamente incaricati (Francescon dall'1.1.2017 al 31.05.2017 e LORETI dall'1.6.2017 al 31.12.2017), rimasta compendiata e comprovata dall'unico conto presentato dall'agente LORETI per l'intero periodo 1.1.2017-31.2017.

6.1 A tale vistosa irregolarità si accompagna quella inevitabilmente conseguente, di rilievo non solo formale, consistente nella mancanza di un verbale di passaggio di consegne (finalizzato ad evidenziare i fatti gestionali delle due distinte e successive gestioni), la cui redazione è prescritta dall'art. 26 del DPR n. 254/2002.

Secondo tale previsione di legge *"In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste"*.

7. Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924) hanno la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: *"La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Con eguali*

atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”). Tuttavia, “Ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cfr. SS.RR., sent. n. 657/1990 e Sez. giur. II Centr. App., sent. n. 557/2014 e n. 710/2014) ha affermato la responsabilità contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui il danno si sia provocato (Cfr. C. conti, Sez. giur. Molise, sent n. 12/2020)” (Sez. Calabria. n. 44/2024, Sez. Veneto n.160/2024).

È quindi interesse degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.

Il passaggio da una gestione all'altra, ove correttamente attuato nei termini prescritti dalle norme, consente così una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo, a cui è connessa anche l'infettibilità dell'obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2 (“*Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio,*

ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione”).

Orbene, nel caso in esame non si riscontra alcun verbale di passaggio di consegne né a conclusione della gestione relativa all’esercizio 2016 (nell’ambito della quale era rimasta una giacenza di cassa di euro 145,00, riversata solamente in data 13.1.2017) né a conclusione della gestione per il periodo 1.1.2017-31.05.2017 da parte dell’agente Francescon, che è stata compendiata nell’unico conto presentato dall’agente LORETI per l’intero esercizio 2017 a dispetto di una gestione in verità protrattasi per soli 7 mesi dall’1.6.2017 al 31.12.2017.

8. Relativamente ai fatti gestionali costituisce evidente violazione dei principi di legge in materia - pur nell’incertezza circa l’esistenza o meno di specifica regolamentazione dell’Ente - sia l’evidenziazione, solo in data 13.1.2017, della giacenza di cassa residua di euro 145,00 relativa alla gestione 2016, sia anche il riversamento in Tesoreria solo in data 3.01.2018, ovvero oltre il termine di chiusura della gestione, della giacenza di cassa residua al 31.12.2017, pari ad euro 115,00, in contrasto con le previsioni dell’art.181 R.D.827/1924, a termini del quale “ *Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell’assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell’ufficio ed il debito che l’agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il*

debito dell'agente cessante”.

Tali irregolarità si sommano a quella rimasta accertata della tardiva presentazione del conto oltre il termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

9. Risulta, viceversa, riferibile all'Amministrazione e non all'agente contabile, l'ulteriore irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art.139, comma 2 c.g.c., secondo l'orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione (sentenza n.198/2024).

Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - *“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.*

10. Per quanto finora esposto, il Collegio ritiene che non possa procedersi all'approvazione del conto giudiziale n. 64582 - reso da LORETI ROMEO quale agente interno della riscossione delle entrate afferenti alle tariffe del “trasporto sociale del Comune di Casalserugo (PD) per l'esercizio 2017 (1.1.2017-31.12.2017), depositato il 13 settembre 2019.

11. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32181** del registro di Segreteria dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. **64582** - reso da LORETI ROMEO quale agente interno della riscossione delle entrate afferenti alle tariffe del "trasporto sociale del Comune di Casalserugo (PD)" per l'esercizio 2017 (1.1.2017-31.12.2017), depositato il 13 settembre 2019.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Roberto Angioni

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria, il 30/01/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo